



# LE NOVITÀ DEI BILANCI

**2021**

DOTT. GIANLUCA CRISTOFORI, STC - STUDIO TRIBUTARIO CRISTOFORI

LIVE-WEBINAR



# RIVALUTAZIONE DEI BENI ANCHE NEL BILANCIO 2021 CON EFFICACIA SOLO CIVILISTICA

# Rivalutazione nel bilancio 2021 ai soli fini civilistici

Art. 110, comma 4-bis, del D.L. 14/8/2020, n.104

*“La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2 [ovverosia, l’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019], con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo”.*

Comma inserito dall’art. 1-bis, comma 1, del D.L. 22/3/2021, n.41



RIVALUTAZIONE BENI  
D'IMPRESA PER IL SOLO  
SETTORE ALBERGHIERO E  
TERMALE

# Ambito di applicazione della disciplina

## Art. 6-bis, comma 1, del D.L. 8/4/2020, n.23

*“Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i **soggetti** indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **operanti nei settori alberghiero e termale** che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio **possono**, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni di impresa** [non solo, quindi, **gli immobili strumentali**] **e le partecipazioni** di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019**”.*

# Ambito di applicazione della disciplina

Art. 6-bis, comma 2, del D.L. 8/4/2020, n.23

*“La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1 [in corso al 31/12/2019], deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa”.*

# Riconoscimento fiscale dei maggiori valori

Art. 6-bis, comma 3, del D.L. 8/4/2020, n.23

*“**Sui maggiori valori** dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 **non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita**”.*

# Imputazione del saldo attivo di rivalutazione

Art. 6-bis, comma 4, del D.L. 8/4/2020, n.23

*“Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, **con esclusione di ogni diversa utilizzazione**”.*

# Utilizzo riserva in sospensione per scopi diversi dalla copertura di perdite

## Par. 3.1 della Circolare n.6/E dell'1/3/2022

“Ciò posto, si ritiene che, **dal punto di vista fiscale, il vincolo di sospensione di cui all'articolo 13 della legge n. 342 del 2000, cessa esclusivamente nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia attribuito, anche indirettamente o di fatto, al socio o al partecipante, in assenza dell'affrancamento delle riserve gravate dal predetto vincolo in sospensione d'imposta.** Conseguentemente, in linea di principio, **devono considerarsi fenomeni rilevanti ai fini impositivi gli utilizzi della riserva che sottendono** (o da cui consegue), **anche indirettamente o di fatto un effetto di sostanziale attribuzione di tali riserve ai soci e/o ai partecipanti**”.

# Utilizzo riserva in sospensione per scopi diversi dalla copertura di perdite

## Par. 3.1 della Circolare n.6/E dell'1/3/2022

“[...] Di conseguenza, tenuto conto che le riserve in esame rientrano tra le riserve tassabili solo in caso di distribuzione (cfr., al riguardo, circolare n. 57/E del 18 giugno 2001) **qualora dalla contabilizzazione dell'operazione di fusione non emerga, in capo alla società avente causa, un avanzo, la stessa società avente causa non deve ricostituire le riserve in sospensione d'imposta ad essa attribuite** ai sensi del comma 5 dell'articolo 172 del TUIR, fermo restando che la mancata ricostituzione di tali riserve, anche per quanto si dirà in seguito, **non può comunque conseguire da operazioni in contrasto con la ratio di presidio del vincolo di sospensione d'imposta sulle predette riserve**”.

# Utilizzo riserva in sospensione per scopi diversi dalla copertura di perdite

## Par. 3.1 della **bozza di circolare del 23/11/2021**

*~~“Ciò posto, si ritiene che dal punto di vista fiscale, ogni utilizzo del saldo attivo derivante dalla rivalutazione per fini diversi da quelli previsti dalla norma (ie. copertura delle perdite e riduzione ex articolo 2445 del codice civile) determina il realizzarsi del presupposto impositivo per la tassazione dello stesso (cfr. risoluzione n. 32/E del 1° marzo 2005). Pertanto, la riserva in questione non può annoverarsi tra le riserve "tassabili solo in caso di distribuzione" di cui all'articolo 172, comma 5, del TUIR, essendo ben possibile che il relativo presupposto impositivo si verifichi anche in circostanze diverse dall'attribuzione della riserva in sospensione stessa ai soci (ossia, per utilizzi diversi dalla copertura perdite e senza il rispetto delle formalità indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile); un esempio, in tal senso, lo si può riscontrare nella fattispecie di cui alla risposta a istanza di interpello n. 316 il 24 luglio 2019”.~~*

# Riconoscimento dei maggiori valori in caso di cessione

**Art. 6-bis, comma 6, del D.L. 8/4/2020, n.23**

*“Nel caso di **cessione a titolo oneroso**, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore **dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione**”.*

# Rivalutazione dei beni per le imprese alberghiere e termali

Art. 5-bis, comma 1, del D.L. 22/3/2021, n.41

“*Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **l’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale**”.*

Articolo introdotto in sede di conversione

## Ambito di applicazione: interpelli n. ...

	450 del 30/6/2021	200 del 23/3/2021	637 del 31/12/2020
<b>Locatore</b>	Attività immobiliare e di holding di partecipazioni anche in soggetti esercenti attività alberghiera	Formalmente → Codice ATECO 55.1 – Alberghi e strutture simili	Attività immobiliare nonché di gestione diretta, ovvero indiretta, di attività alberghiere e consulenza in materia alberghiera
<b>Locatario</b>	Infragruppo (partecipazione totalitaria)	Società terza che conduce l'azienda in affitto svolgendo attività alberghiera	Infragruppo (partecipazione totalitaria)
<b>Tipologia di contratto</b>	Locazione commerciale degli immobili a uso alberghiero	Affitto d'azienda con deroga all'art. 2561 del codice civile (ammortamento fiscale spettante al concedente)	Locazione commerciale dell'immobile e strettamente correlato affitto dell'azienda alberghiera
<b>Destinazione immobile</b>	Attività alberghiera	Attività alberghiera	Attività alberghiera
<b>Rivalutazione gratuita</b>	NO	SI	SI

# Società *holding* che affitta immobili alle controllate

Par. 1.1 della Circolare n.6/E del 1° marzo 2022 – Quesito

*“Una società holding di un gruppo industriale che svolge diverse attività proprie di una holding a beneficio delle proprie controllate, in relazione ad un bene di proprietà a destinazione alberghiera, concesso in locazione a beneficio di una propria controllata che gestisce direttamente l’attività alberghiera e si qualifica, quindi, come soggetto operante in proprio nei settori alberghiero e termale, chiede se possa fruire, in relazione al predetto bene, della rivalutazione di cui all’articolo 6-bis del decreto liquidità”.*

# Società *holding* che affitta immobili alle controllate

Par. 1.1 della Circolare n.6/E del 1° marzo 2022 – Risposta

*“La ratio dell'articolo 6-bis del decreto liquidità è di «sostenere i settori alberghiero e termale», consentendo esclusivamente ai soggetti «operanti nei settori alberghiero e termale» il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell'imposta sostitutiva. Con la norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, è stato previsto che «ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 6-bis del Decreto-Legge 859 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, **si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale» [...]**”.*

# Società *holding* che affitta immobili alle controllate

Par. 1.1 della Circolare n.6/E del 1° marzo 2022 – Risposta

“La disposizione in esame, dunque, per il caso di immobile concesso in locazione, richiede la contestuale presenza di due requisiti, di carattere oggettivo e soggettivo:

- dal punto di vista oggettivo, deve trattarsi di immobile a destinazione alberghiera;
- sotto il profilo soggettivo, il locatario deve essere un soggetto operante nei settori alberghiero e termale.

Alla luce di quanto sopra, considerato che la qualifica di soggetto operante nei settori alberghiero e termale per effetto della norma di interpretazione autentica deve intendersi riferita solo al locatario (e non anche in capo al locatore), si ritiene che la società holding nel caso di specie potrà fruire, in relazione ai predetti immobili, della rivalutazione gratuita in parola [...].”

# Società *holding* che affitta immobili alle controllate

## Bozza di circolare A.d.E. del 23/11/2021

“[...] ~~La ratio dell'articolo 6-bis del decreto liquidità è di «sostenere i settori alberghiero e termale», consentendo esclusivamente ai soggetti «operanti nei settori alberghiero e termale» il riconoscimento dei maggiori valori in bilancio senza versamento dell'imposta sostitutiva. Tale finalità non può intendersi realizzata nell'ipotesi in cui la società holding svolga una mera attività immobiliare, con la conseguenza di rappresentare una società che non effettua alcuna gestione alberghiera; di conseguenza, una simile holding non è legittimata a effettuare la rivalutazione in bilancio prevista dal richiamato articolo 6-bis”.~~

# Società che opera nei settori alberghiero e termale in maniera non prevalente

Par. 1.2 della Circolare n.6/E del 1° marzo 2022 – Risposta

“[...] si deve ritenere che la disciplina di cui al menzionato articolo 6-bis trovi applicazione nei confronti di:

a) quei soggetti che operano in ambito «alberghiero e termale», anche in via non prevalente;

b) limitatamente ai beni o porzioni di beni utilizzati per lo svolgimento di tali attività”.

# Beni posseduti dal conduttore mediante contratto d'affitto di un'azienda che opera nel settore alberghiero

Par. 1.3 della Circolare n.6/E del 1° marzo 2022 – Risposta

“[...] *nell'ipotesi di **affitto** o usufrutto **di azienda** – **ove non sia stata contrattualmente prevista la deroga alle disposizioni dell'articolo 2561 del codice civile** concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili – **la rivalutazione può essere eseguita solo dall'affittuario o usufruttuario, quale soggetto che calcola e deduce gli ammortamenti.** A tal fine **occorre considerare anche le modifiche operate medio tempore all'originario contratto di affitto**, in relazione alla predetta clausola di **conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili** (va da sé che tale impostazione rileva anche ai fini della rivalutazione e/o riallineamento di cui all'articolo 110 del decreto agosto)\* [...]”.*

\* Periodo aggiunto nella versione definitiva della Circolare

# Beni posseduti dal conduttore mediante contratto d'affitto di un'azienda che opera nel settore alberghiero

## Par. 1.3 della Circolare n.6/E del 1° marzo 2022 – Risposta

“[...] ***Nella diversa ipotesi in cui le parti, in deroga all'articolo 2561 del codice civile abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione può essere effettuata solo da quest'ultimo.*** [...] Al riguardo, la norma di interpretazione autentica di cui al citato articolo 5-bis, conferma che ***in caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa, in capo all'affittuario, solo a condizione che, in assenza di una previsione di deroga all'articolo 2561 del codice civile, le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dello stesso affittuario***”.

# Decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel settore alberghiero

## Par. 1.5 della Circolare n.6/E del 1° marzo 2022 – Risposta

“Con riferimento al calcolo delle quote di ammortamento, si evidenzia che, in forza del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto liquidità, «il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita». In linea generale, dunque, tenuto conto che la società intende operare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti già dall’esercizio 2020. Per quanto attiene al calcolo degli ammortamenti, dunque, la previsione contenuta nel citato comma 3 dell’articolo 6-bis consente – a prescindere dal relativo trattamento contabile – di determinare gli ammortamenti deducibili tenendo conto del valore rivalutato, già a partire dal periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2020”.

# Decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel settore alberghiero

Bozza di circolare A.d.E. del 23/11/2021

*“Con riferimento al calcolo delle quote di ammortamento, si evidenzia che, in forza del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto liquidità, «il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita». In linea generale, dunque, tenuto conto che la società intende operare la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti già dall’esercizio 2020. Per quanto attiene al calcolo degli ammortamenti, tuttavia, occorre considerare che, secondo quanto chiarito dal documento interpretativo 7, «nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione». Alla luce di quanto sopra, nel rispetto del principio di previa imputazione a conto economico sancito dall’articolo 109, comma 4, del TUIR (che nella fattispecie in esame non risulta espressamente derogato dalla legge), gli ammortamenti sui maggiori valori, risultanti dalla rivalutazione in parola, potranno essere dedotti a partire dall’annualità 2021”.*

# Beni posseduti da società operante nel settore alberghiero e contestuale riallineamento del valore dell'avviamento

## Par. 1.6 della Circolare n.6/E del 1° marzo 2022 – Risposta

**D:** “Una società operante nel settore alberghiero che, a seguito di alcune operazioni di riorganizzazione, ha iscritto in bilancio due distinti avviamenti, chiede se possa utilizzare la disciplina del riallineamento (per il valore dell'avviamento) congiuntamente alla quella della rivalutazione per il settore alberghiero disciplinata dall'articolo 6-bis del decreto liquidità (per rivalutare gratuitamente alcuni marchi di imprese alberghiere rilevati in bilancio)”.

**R:** “Il comma 8-bis dell'articolo 110 del decreto agosto estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 anche «all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019». ~~In base al tenore letterale della disposizione appena riportata, si ritiene necessario, ai fini dell'applicazione della disciplina del riallineamento, identificare un unico elemento a titolo di «avviamento» che appartiene all'impresa che intende fruire della disciplina del riallineamento.~~ \* Ciò premesso, per quanto riguarda il quesito posto dalla società, si ritiene che, in linea di principio, non sussistano motivi ostativi a una applicazione congiunta del riallineamento di cui al citato comma 8-bis e della rivalutazione gratuita di cui all'artico 6-bis, cumulandole tra loro, sempreché risultino soddisfatti i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso per entrambe le discipline”.

\*Periodo espunto nella versione definitiva della circolare



# RIMODULAZIONE DELL'AMMORTAMENTO DI MARCHI E AVVIAMENTI

## Rimodulazione dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati

Art. 110, comma 8-ter, del D.L. 14/8/2020, n.104

*“La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore [cioè i marchi d'impresa, l'avviamento e sue componenti], è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo [...]”.*

Comma introdotto dall'art. 1, comma 622, della Legge 30/12/2021, n.234

## Rimodulazione dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati

Art. 110, comma 8-ter, del D.L. 14/8/2020, n.104

“[...] Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta [o, anche, che sarà dedotta] dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento”.

Comma introdotto dall'art. 1, comma 622, della Legge 30/12/2021, n.234

## Rimodulazione dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati

Art. 110, comma 8-*quater*, del D.L. 14/8/2020, n.104

“In **deroga** alle disposizioni di cui al comma 8-*ter*, **è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore**, per ciascun periodo d'imposta, **a un diciottesimo** di detto importo, **mediante il versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura corrispondente** [12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro] a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del citato [TUIR], **al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4** del presente articolo [del 3%], **da effettuare in un massimo di due rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il **versamento a saldo** delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo**”.

Comma introdotto dall'art. 1, comma 622, della Legge 30/12/2021, n.234

# Rimodulazione dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati

## *Riconoscimento dei maggiori valori*

Art. 110, comma 4, del D.L. 14/8/2020, n104

*“Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione **può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, **mediante il versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili**”.*

Punti di attenzione:

- ammortamento (aggiornamento libro dei cespiti ammortizzabili e «warning» sul cd. «periodo di osservazione» 2021-2023);
- plafond delle spese di manutenzione;
- società non operative e in perdita sistematica.

# Rimodulazione dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati

## *Meccanismo di recapture*

Art. 110, comma 5, del D.L. 14/8/2020, n104

*“Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo [sino al 2023] a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita [2020], ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione”.*

# Rimodulazione dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati

## *Versamento dell'imposta sostitutiva*

Art. 110, comma 6, del D.L. 14/8/2020, n104

*“Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un massimo di **tre rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. **Gli importi da versare possono essere compensati** ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.*

# Rimodulazione dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati

Art. 1, comma 623, della Legge 30/12/2021, n.234

*“In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti”.*

## Rimodulazione dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati

**Art. 1, comma 624, della Legge 30/12/2021, n.234**

*“I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottare con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo”.*

## Rimodulazione dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati

Art. 1, comma 624-bis, della Legge 30/12/2021, n.234

*“I soggetti che esercitano la facoltà prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca”.*

Comma introdotto dall'art. 3, comma 3-bis, del D.L. 27/1/2022, n.4

# Rimodulazione dell'ammortamento di marchi e avviamenti rivalutati

## Circolare n.6/E dell'1/3/2022

*“Il comma 624, in considerazione dei rilevanti impatti sulle decisioni di investimento delle imprese, in via opzionale, consente agli interessati di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina dell'articolo 110 del decreto agosto, esercitando il diritto alla restituzione delle imposte sostitutive versate secondo modalità e termini che saranno resi noti con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di predisposizione. Al riguardo, si precisa che la locuzione «anche parzialmente» deve riferirsi alla facoltà di revocare la rivalutazione/riallineamento avendo riguardo anche solo ad alcuni dei beni materiali e immateriali oggetto della precedente scelta operata dai contribuenti di aderire alla disciplina agevolativa in esame. Una interpretazione diversa, infatti, non consentirebbe il rispetto del divieto di riallineamento parziale delle differenze di valore (cfr. circolari n. 18/E del 2006 e n. 57/E del 18 giugno 2001, punto 2.1)”.*

## Punti di attenzione:

- imposte anticipate '21 e seguenti con «effetto reversal» molto lontano nel tempo;
- future minusvalenze da costo rivalutato a «deducibilità rateizzata» («a cinquantesimi», come l'ammortamento) in anni 50-ammortamento a partire dal '21;
- costo per l'avente causa potenzialmente bi-partito: fiscalmente «a saldi aperti» (e ammortamento «a cinquantesimi» sul «lordo») per il residuo rivalutato e «a saldi chiusi» (e ammortamento «a diciottesimi» sul «netto») per il residuo costo storico, nonché per l'eventuale plusvalenza realizzata con la cessione;
- eventuale (sovra) imposta sostitutiva («12-3%» / «14-3%» / «16-3%») con «rilascio economico progressivo» in bilancio in 18 anni oppure con addebito a P.N.?
- eventuali imposte differite passive (in caso di rinuncia) con addebito a conto economico oppure tra le riserve (non più in sospensione d'imposta)?
- un «riferimento» per la riforma del sistema degli ammortamenti?

# 1° scenario: deduzione fiscale in cinquantesimi

Rivalutazione marchio: 1.000

Vita utile: 20 anni (primo «effetto reversal» nel 2041)

	2021	2022	...	2040	2041	...	2070
Amm.to Civile	50	50	50	50	/	/	/
Amm.to Fiscale	20	20	20	20	20	20	20
Variazione in aumento	30	30	30	30			
Variazione in diminuzione	/	/	/	/	20	20	20
Tax asset potenziale	8,37	8,37	8,37	8,37			
Effetto reversal	/	/	/	/	5,58	5,58	5,58

# 1° scenario: deduzione fiscale in cinquantesimi

## OIC 25, §41

**“Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.”**

*La ragionevole certezza è comprovata quando:*

– ***esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno;*** e/o

– *negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento”.*

## 2° scenario: rinuncia all'efficacia fiscale della rivalutazione

Rivalutazione marchio: 1.000

Vita utile: 20 anni

Sostitutiva 3%: 30

Bilancio 2020			
Marchio	1000	Riserva di rivalutazione	970
		Debiti tributari	30

Bilancio 2021			
Marchio	1000	Riserva di rivalutazione	721
		Imposte differite passive	279

## 2° scenario: rinuncia all'efficacia fiscale della rivalutazione

### OIC 25, §60

*“Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile dell’attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali. Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte differite, IRES e IRAF, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell’immobile, successiva riduzione per perdita di valore)”*.

## 2° scenario: rinuncia all'efficacia fiscale della rivalutazione

### OIC 25, §88

“La società apporta adeguate rettifiche in caso di variazione dell'aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se la norma di legge che varia l'aliquota è già stata emanata alla data di riferimento del bilancio. In tal caso le rettifiche alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite sono rilevate a conto economico a meno che tali attività e passività non si riferiscano a operazioni che in sede di rilevazione iniziale NON hanno avuto effetto sul conto economico”.

# 3° scenario: pagamento differenziale sostitutiva e ammortamento in diciottesimi

Rivalutazione marchio: 1.000

Vita utile: 20 anni

Sostitutiva 3%: 30

Sostitutiva 12%: 120

Bilancio 2020			
Marchio	1000	Riserva di rivalutazione	970
		Debiti tributari	30

Bilancio 2021			
Marchio	1000	Riserva di rivalutazione	880
		Debiti tributari	120



# SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

## Sospensione del procedimento di ammortamento

Art. 60, comma 7-bis, del D.L. 14/8/2020, n.104

*“I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, ~~nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [15/8/2020]~~ negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato [...]”.*

Comma modificato dall’art. 5-bis, del D.L. 27/1/2022, n.4 introdotto in sede di conversione

# Sospensione del procedimento di ammortamento

Art. 60, comma 7-bis, del D.L. 14/8/2020, n.104

“[...] La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. ~~Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARSCoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo~~”.

Periodo sostituito dall'art. 1, comma 711, della Legge 30/12/2021, n.234 e, successivamente dall'art. 3, comma 5-quinquiesdecies, del D.L. 30/12/2021, n.228, introdotto in sede di conversione ed eliminato dall'art. 5-bis, del D.L. 27/1/2022, n.4

## Destinazione a riserva indisponibile

Art. 60, comma 7-ter, del D.L. 14/8/2020, n.104

“I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi”.

## Informazioni da rendere in nota integrativa

Art. 60, comma 7-*quater*, del D.L. 14/8/2020, n.104

“La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio”.

## Deduzione della quota di ammortamento

Art. 60, comma 7-quinquies, del D.L. 14/8/2020, n.104

“Per i soggetti di cui al comma 7-bis, **la deduzione della quota di ammortamento** di cui al comma 7-ter **è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103** [non, però, correttamente, ex-art. 108 TUIR] **del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **a prescindere dall'imputazione al conto economico**. Ai fini della determinazione del **valore della produzione netta** di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **la deduzione della quota di ammortamento** di cui al comma 7-ter **è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico**”.

Vedasi, tra gli altri:

- il **Documento interpretativo OIC n.9**;
- la **risposta all'istanza di interpello n.607 del 17 settembre 2021**, con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **deduzione fiscale extracontabile** degli ammortamenti sospesi è una **mera facoltà**;
- inoltre ...

## Beni gratuitamente devolvibili

### Risposta all'istanza di interpello n.65/2022

*“Dal punto di vista fiscale, il comma 7-quinquies dell'articolo 60 stabilisce che, per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento civilistico non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 7-bis, ai fini delle imposte sui redditi, "è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, (...), a prescindere dall'imputazione al conto economico"; analoga previsione è contenuta nel comma 7-quinquies ai fini dell'IRAP. Al riguardo, **si ritiene che - nonostante la disposizione appena citata menzioni espressamente soltanto gli articoli 102 ("Ammortamento dei beni materiali"), 102-bis ("Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate") e 103 ("Ammortamento dei beni immateriali") - le previsioni del comma 7-quinquies in argomento possano essere estese anche all'articolo 104 del TUIR ("Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili")”.***

## Super-iper ammortamento

### Risposta all'istanza di interpello n.66/2022

*“Alla luce di quanto sopra descritto, nel caso di specie, si ritiene che l'istante, seppur sospenda gli ammortamenti in bilancio, possa valutare se operare la deduzione dei relativi ammortamenti, ai sensi del combinato disposto dei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del decreto legge n. 104 del 2020, dell'articolo 102 del T.u.i.r. e dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997. [...] In considerazione della summenzionata natura extracontabile delle deduzioni del cd. super ammortamento che le rende autonome rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili e tenuto conto della circostanza che la disciplina contenuta nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del decreto legge n. 104 del 2020 rinvia esclusivamente alle norme del t.u.i.r. in materia di ammortamenti, la sospensione degli ammortamenti civilistici, operata fruendo del predetto regime di cui all'articolo 7-bis, non determina alcun rinvio delle quote del cd. ammortamento da dedurre nel periodo d'imposta di competenza”.*



# DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Art. 6, comma 1, del D.L. 8/4/2020, n.23

*“**Per le perdite emerse nell’esercizio** in corso alla data del 31 dicembre ~~2020~~ **2021 non si applicano** gli articoli **2446**, secondo e terzo comma, **2447**, **2482-bis**, quarto, quinto e sesto comma, e **2482-ter** del codice civile e **non opera la causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) [riduzione del capitale per oltre un terzo e al di sotto del minimo legale], e 2545-duodecies del codice civile [cause di scioglimento per le società cooperative]”.*

Comma modificato dall’art. 3, comma *1-ter*, del D.L. 30/12/2021, n.228 introdotto in sede di conversione

## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Art. 6, comma 2, del D.L. 8/4/2020, n.23

“Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate”.

## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Art. 6, comma 3, del D.L. 8/4/2020, n.23

*“Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2 [quinto esercizio successivo]. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.*

## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Art. 6, comma 4, del D.L. 8/4/2020, n.23

*“Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio”.*

## Riduzione del capitale per perdite (S.p.a.)

**RIMANE IN VIGORE** - Art. 2446, comma 1, del Codice civile

*“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione [...]”.*

## Riduzione del capitale per perdite (S.p.a.)

**SOSPESO** - Art. 2446, comma 2, del Codice civile

“[...] *Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori [...]*”.

## Riduzione del capitale per perdite (S.p.a.)

### **SOSPESO** - Art. 2446, comma 3, del Codice civile

*“[...] Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436”.*

## Riduzione del capitale sociale sotto il limite legale (S.p.a.)

**SOSPESO** - Art. 2447 del Codice civile

*“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, **gli amministratori** o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza **devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società**”.*

## Riduzione del capitale per perdite (S.r.l.)

**RIMANE IN VIGORE** - Art. 2482-bis, comma 1, Codice civile

*“Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti [...]”.*

## Riduzione del capitale per perdite (S.r.l.)

**RIMANE IN VIGORE** - Art. 2482-bis, commi 2 e 3, del Codice civile

“[...] All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma [...]”.

## Riduzione del capitale per perdite (S.r.l.)

**SOSPESO** - Art. 2482-bis, commi 4 e 5, del Codice civile

*“[...] Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.*

*Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori”.*

## Riduzione del capitale al disotto del minimo legale (S.r.l.)

**SOSPESO** - Art. 2482-ter del Codice civile

“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.

## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

### Circolare MiSE prot. n.26890 del 29/1/2021

“La nuova e più ampia formulazione sembra offrire una indicazione più precisa degli intenti del legislatore. Il riferimento, in primo luogo, alle <<perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020>>, anziché alle <<fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]>> **sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprensenti la data del 31 dicembre 2020). Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale** (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.) [...]”.

## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

### Circolare MiSE prot. n.26890 del 29/1/2021

“[...] Va evidenziato, d'altra parte, che la nuova formulazione sembra disegnare un percorso più flessibile per la gestione, da parte delle società interessate, delle perdite dalla stessa contemplate. **Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge** [...]”.

## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

### Circolare MiSE prot. n.26890 del 29/1/2021

“[...] Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame (<<può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2>>), ad avviso della scrivente, **non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l'adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell'intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ. Circa tale ultimo aspetto (accertamento della causa di scioglimento), sembra possibile rilevare quanto segue [...]**”.

# Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

## Circolare MiSE prot. n.26890 del 29/1/2021

“[...] L’art. 2485 del codice civile rimette, come noto, l’accertamento in questione alla competenza degli amministratori della società. Nel contempo, come detto, la nuova formulazione dell’art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la decisione di rinvio (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all’assemblea. Sembra doversene dedurre che **l’eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso (implicito od esplicito) dell’assemblea stessa, da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo. La presente è trasmessa anche al Ministero della Giustizia** per le eventuali precisazioni di competenza che intenda assumere [...]”.

# Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

## Massima n.196 del Consiglio Notarile di Milano

*“Per **“perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”**, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della l. 178/2020, **si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte**. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c. [...]”.*

# Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

## Massima n.196 del Consiglio Notarile di Milano

“[...] **Resta fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.) [...]**”.

# Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

## Massima n.196 del Consiglio Notarile di Milano

“[...] **Sono pertanto legittime** e possono essere iscritte nel registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, **le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.)**. Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili”.

## Perdite oggetto della «sospensione»

**Massima T.A. 1 del comitato dei consigli notarili delle tre Venezie**

*“Nella sua prima versione l’art. 6 del d.l. n. 23/2020 prendeva in considerazione le “perdite di capitale”, ossia le perdite emerse in qualunque epoca che non essendo assorbite da riserve incidevano sul capitale nominale. Il suo criterio di attivazione era dunque “patrimoniale”.*

*Nella sua nuova versione detta disposizione prende invece in considerazione le “perdite di esercizio”, ossia il risultato economico negativo di un singolo esercizio sociale (quello ritenuto “anomalo” a causa dell’emergenza Covid), al lordo di eventuali riserve in grado di compensarlo o ridurlo. Il nuovo criterio di attivazione della norma è dunque “economico” e non più “patrimoniale”.*

*A quanto sopra consegue che l’entità delle perdite oggetto di “sterilizzazione” in forza della disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020, come introdotta dall’art. 1, comma 266, della l. n. 178/2020, è quella complessiva che emerge dal conto economico del bilancio relativo all’esercizio che comprende la data del 31 dicembre 2020 (voce 21 ex art. 2425 c.c.), come anche riportata alla voce IX del passivo dello stato patrimoniale di detto bilancio, e non solo quella parte di esse che incide sul capitale nominale in quanto non assorbita da eventuali riserve di patrimonio”.*

# Individuazione dell'arco temporale oggetto di “sterilizzazione”

**Massima T.A.2 del comitato dei consigli notarili delle tre Venezie**

*“Ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266, della l. n. 178/2020, **le perdite che non devono essere prese in considerazione al fine di accertare se il patrimonio netto contabile della società sia inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale nominale sono quelle emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 (vedi orientamento T.A.1), quale che sia la data della sua chiusura prevista dallo statuto.***

*Conseguentemente l’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio.*

*Così, ad esempio:*

- per le società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;*
  - per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021;*
  - per quelle che chiudono l’esercizio il 30 aprile le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° maggio 2020 - 30 aprile 2021;*
- e così via”.*

# Accertamento delle perdite oggetto di “sterilizzazione” prima della chiusura dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 202

## Massima T.A.3 del comitato dei consigli notarili delle tre Venezie

*“Nel caso in cui gli amministratori siano chiamati a determinare l’ammontare del patrimonio netto contabile, **al fine di verificare l’eventuale riduzione del capitale sociale nominale di oltre un terzo, prima della chiusura dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020, dovranno avere cura di redigere un bilancio (situazione patrimoniale) infra-annuale in cui, secondo le regole ordinarie, siano individuate separatamente le perdite emerse nel corso di detto esercizio (anche se non ancora chiuso) rispetto a quelle emerse in altri esercizi, per poi escludere dalla determinazione del patrimonio netto contabile unicamente le prime, al lordo delle eventuali riserve.***

*Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 accertate attraverso la redazione di una situazione patrimoniale o di un bilancio infra-annuale sono provvisorie, in quanto l’importo definitivo oggetto di “sterilizzazione” è necessariamente quello risultante dal bilancio annuale relativo a detto esercizio”.*

## Documenti contabili da sottoporre all'assemblea in presenza di perdite ex art. 6 d.l. n. 23/2020

### Massima T.A.4 del comitato dei consigli notarili delle tre Venezie

*“Affinché l'assemblea convocata per prendere gli opportuni provvedimenti sulle perdite possa avvalersi della “sterilizzazione” di quelle emerse nell'esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 dovrà ad essa essere sottoposto un documento contabile (situazione patrimoniale, bilancio di esercizio ovvero un bilancio infra-annuale), accompagnato dalla relazione del collegio sindacale o dell'organo di controllo eventualmente nominato, nelle quali dette perdite siano formalmente evidenziate.*

*Non si ritiene possibile prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell'esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 attraverso la redazione di uno specifico documento contabile adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge”.*

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE



[Gianluca Cristofori](#)



[info@tax-lab.it](mailto:info@tax-lab.it)

